

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1959

Disposizioni per l'applicazione dell'imposta di registro sui mandati conferiti agli ausiliari del commercio a norma delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 9 giugno 1940, n. 762, e degli articoli 21, 22, 23 e 25 del relativo regolamento

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni di legge relative alla imposta generale sull'entrata (I.G.E.) considerano si realizzi unico passaggio, agli effetti della applicazione della imposta quando la merce viene venduta attraverso organizzazioni di vendita della stessa ditta produttrice, ausiliari del commercio, depositari, eccetera purchè si verifichino alcune condizioni atte a rendere obiettivamente ed assolutamente escluso il passaggio della proprietà dal produttore all'intermediario.

Fra queste condizioni è in alcune circostanze quella che all'intermediario sia rilasciata procura a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata.

L'osservanza di questa formalità impone agli uffici del registro la tassazione di tutti i compensi e le retribuzioni che l'ausiliario del commercio va a percepire.

Non sembra che la applicazione dell'imposta proporzionale, esattissima dal punto di vista del diritto, corrisponda a principi di equità non essendo la convenzione circa i

compensi pagabili agli intermediari tassabile quando non si provveda alla registrazione del relativo contratto o quando la esistenza del contratto non emerga altrimenti (da atti o sentenze assoggettati a tassa, eccetera) e non sembrando giusto che si renda obbligatoria la tassazione dei compensi solo perchè agli effetti di una legge fiscale si esige una determinata formalità.

Per questi principi l'articolo 112 del regolamento per la esecuzione della legge istitutiva della imposta generale sulla entrata ha consentito che nessuna tassa di bollo sia dovuta per libri, registri, bollettari, fogli e prospetti la cui tenuta e il cui uso sono prescritti dalle norme sull'I.G.E.

In relazione agli argomenti accennati il sottoscritto vi propone, onorevoli colleghi, di approvare il seguente disegno di legge, stabilendo che i mandati rilasciati ad intermediari del commercio siano registrati a tassa fissa quando sono rilasciati agli effetti dell'I.G.E.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico*

La registrazione dei mandati conferiti agli ausiliari del commercio a norma dell'articolo 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e degli articoli 21, 22, 23 e 25 del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, e successive modificazioni ed aggiunte è soggetta alla imposta fissa nella misura di lire 500, sempre che dagli atti stessi non risultino espressamente pattuiti compensi e che dal contesto risulti che il mandato è rilasciato in forma scritta al solo scopo di adempiere alle formalità prescritte nelle disposizioni summenzionate.

I mandati registrati a tassa fissa in esecuzione della norma di cui al precedente comma non possono essere usati che per lo scopo per il quale sono stati rilasciati. In caso di uso diverso devono essere previamente presentati all'Ufficio del registro competente per la percezione della imposta normale, ove sia applicabile.